

4.39 - Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque. (Articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

1. DEFINIZIONI

Ai soli fini della presente autorizzazione in via generale, si applicano le seguenti definizioni:

a) Impianto di trattamento acque: impianto dedicato alla rimozione dei contaminanti presenti in acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche.

b) Acque reflue assimilate alle domestiche: acque reflue di cui al punto 7. dell'art.101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei punti 2.3) e 5) della DGR ER 1053/2003

c) Linea di trattamento fanghi: porzione di un impianto di trattamento delle acque reflue disgiunta dalla linea acque e dedicata alla funzione di stabilizzazione e trattamento dei fanghi originatisi durante il processo depurativo delle acque costituita da una o più delle seguenti fasi:

- Letti di essiccamento;
- Ispessimento (a gravità o meccanico)
- Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione);
- Trattamenti termici di essiccazione (essiccamento a bassa temperatura, essiccamento ad alta temperatura, ossidazione a umido, termodistruzione, gassificazione e pirolisi);
- Digestione aerobica;
- Digestione anaerobica;
- Stabilizzazione chimica;
- Altri trattamenti: ossidazione/disinfezione.

d) Impianto esistente: impianto in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del DLgs 152/2006 (29/4/2006).

e) Taglia dell'impianto (A.E.): potenzialità massima di progetto dell'impianto espressa in Abitanti Equivalenti.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione in via generale, le linee di trattamento fanghi, così come definite al punto 1 lettera c), distintamente presenti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche aventi capacità di trattamento inferiore o uguale ai 20.000 A.E. (Abitanti Equivalenti) compresi gli impianti in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Non possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di impianti di depurazione collocati all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

3. PRESCRIZIONI GENERALI E VALORI LIMITE

Tutte le attività di trattamento fanghi di cui al punto 1 lettera b) devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorogene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Inoltre, in relazione alla capacità di trattamento dell'impianto, dovranno essere generalmente adottate le seguenti misure di contenimento:

Trattamento	Taglia impianto (AE)		
	< 2.000	2.000 • P < 10.000	10.000 • P • 20.000
Letti di essiccamento	Nessuna prescrizione	Da usare solo in caso di emergenza Registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto	Da usare solo in caso di emergenza Registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto
Ispezzimento a gravità	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni.
Ispezzimento meccanico	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Effettuare il lavaggio della macchina e verificarne periodicamente lo stato
Digestione aerobica	Nessuna prescrizione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65, al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione
Digestione anaerobica	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, temperatura, pH, alcalinità ecc.) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di digestione
Stabilizzazione chimica	Nessuna prescrizione	Copertura, captazione e idoneo trattamento delle emissioni.	Copertura, captazione e idoneo trattamento delle emissioni.
Disidratazione meccanica	Nessuna prescrizione	Ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile.	Per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso. Ridurre al minimo i tempi di

		Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. Coprire il medesimo con un telo.	disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile. Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. Coprire il medesimo con un telo.
Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)	Nessuna prescrizione		

4. MONITORAGGI E CONTROLLI

I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e, per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Gli impianti di digestione anaerobica devono essere sottoposti a verifica di tenuta di valvole, sfiati, flange e pompe, ecc. con periodicità almeno annuale.

L'eventuale energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro.

Data	Indicatori di attività	Energia prodotta (kWh/anno)
	Energia elettrica prodotta	
	Altro	

Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento			
Tipo impianto	Data sostituzione	Data altri interventi	
Eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza			
Tipo apparato	Data evento	Durata evento	Quantitativo trattato in emergenza
Note			

5. TEMPI DI ADEGUAMENTO

Gli impianti definiti esistenti al precedente punto 1 lettera d), si adeguano alle disposizioni della presente autorizzazione generale entro il termine stabilito dal comma 3, dell'art.281 del DLgs 152/2006 e s.m.i..